

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 21-04-2018

Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Spada Egildo	P	SAVERI BRUNO	P
ZERENGI LUANA	P	BRUSCHINI MICHELA	A
Fidalma Felici	P	PIERGENTILI PIERO ROMANO	P
BENEDETTI MARIA TERESA	P	BERNARDINI AURELIO	P
REMOLI GIANCARLO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Spada Egildo in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Benedetti Giuseppe.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Lattanzi Patrizia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Lattanzi Patrizia**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.lgs. 14 marzo 2012, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) a decorrere dal 2012;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01.01.2012 l'Imposta Municipale Propria;

Vista la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che, a decorrere dal 1.1.2014:

- istituisce l'imposta unica comunale (IUC) di cui l'IMU ne è una componente;
- apporta sostanziali modifiche alla disciplina IMU di cui, in particolare:
 - l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del D.L. 201/2011;
 - l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 29.04.2017 con cui è stata deliberata la conferma dell'aliquota IMU per tutti in fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze, a 10,6 per mille confermando al 6 mille l'aliquota IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze esclusivamente per le abitazioni classificate nella categoria catastale A/1 A/8 e A/9 destinate ad abitazioni principale e , in materia di detrazioni, in conformità al comma 10 dell'art. 13 del d.l. 210/2011, così come sostituito dall'art. 1, comma 707 lettera d) della legge 147/2013, quanto segue:

A decorrere dal 1.1.2015, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'

articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Ritenuto di confermare quanto già deliberato da questo Consiglio comunale con atto n. 4 del 29.04.2017;

RICORDATO che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di IMU inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale "D", ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo con esclusione del maggiore gettito derivante dall'incremento dell'aliquota che è destinato al Comune (art. 1, comma 380, lettera f) l. 228/2012;

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 21-04-2018 COMUNE DI POGGIODOMO

- il limite massimo e minimo delle aliquote IMU sono dei vincoli invalicabili per l'Ente che, nell'esercizio della propria potestà regolamentare può esclusivamente manovrare le aliquote, sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie;

Dato atto che, a norma della legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 169 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto, infine che secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 13-bis del più volte citato d.l. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

VISTI:

- il regolamento generale dell'entrate comunali;
- il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte della responsabile dell'area finanziaria, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi;

D e l i b e r a

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1) per tutti in fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze, l'aliquota IMU è confermata nella misura del 10,6 per mille;

2) per le abitazioni classificate nella categorie catastale A/1 A/8 e A/9 destinate ad abitazioni principale e sue pertinenze l'aliquota IMU è confermata al 6 per mille;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'

articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le aliquote IMU, così come sopra determinate, hanno efficacia dal 1° gennaio 2018;

- secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 13-bis del più volte citato d.l. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 21-04-2018 COMUNE DI POGGIODOMO

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

5) Con separata votazione, avente il seguente risultato unanime, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Spada Egildo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Benedetti Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 11-05-2018

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 21-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Benedetti Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-05-2018 al 26-05-2018, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 28-05-2018

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lattanzi Stefania

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-05-2018 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 21-04-2018 COMUNE DI POGGIODOMO

Lì, 22-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Benedetti Giuseppe